

Bozza DM FER del 6.12.2018

Proposte per Conferenza Unificata

11 dicembre 2018

Il presente documento è articolato in due capitoli: le considerazioni generali e le proposte emendative alla bozza del DM FER, in cui sono evidenziate in grassetto le modifiche da apportare.

CONSIDERAZIONI GENERALI

ANIE ritiene positiva la definizione di un Decreto per la promozione delle fonti rinnovabili elettriche nel periodo 2019-2021, primo passo per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi al 2030.

Si accoglie favorevolmente la disposizione che prevede una pianificazione dei contingenti articolata nel triennio 2019 – 2021. Sarebbe auspicabile avere un orizzonte temporale più ampio per permettere agli operatori il perfezionamento degli investimenti. Si condivide, altresì, la necessità di attribuire le tariffe incentivanti attraverso il meccanismo basato su “contratti per differenza a due vie” e l’approccio della neutralità tecnologica. Secondo tale principio si devono considerare congiuntamente le tecnologie che presentano costi di investimento e costi operativi affini e, solo qualora si riscontrassero divergenze sostanziali, evidenziato dal caso degli impianti di piccola taglia, prevedere uno sviluppo differenziato. Si tenga altresì in considerazione il valore della diversificazione del mix di generazione rinnovabile in ragione della diversa stagionalità a cui è soggetta la risorsa rinnovabile in modo tale da garantire nell’arco dell’anno solare una maggiore continuità di produzione rinnovabile. Si accoglie con entusiasmo la misura che abbina la bonifica da amianto con l’installazione di impianti fotovoltaici, istanza fortemente portata avanti dalla nostra associazione alle istituzioni. Infine si ritiene imprescindibile l’introduzione della decurtazione della tariffa spettante nel caso di impianti a registro realizzati con componenti rigenerate, per consentire una competizione non discriminatoria tra componenti nuove e componenti rigenerate; quest’ultime sono già state oggetto di incentivazione in Italia o nei paesi UE di provenienza

Tuttavia alcuni elementi della bozza di Decreto meritano delle riflessioni con l’auspicio che vengano prese in considerazione.

PROPOSTE EMENDATIVE DI MODIFICA

In grassetto le proposte di modifica.

MODIFICA ART. 7 COMMA 11

Premesso che nell’ordinamento italiano qualsiasi misura a supporto dello sviluppo tecnologico per l’ammodernamento del paese Italia, vedasi le recenti tremonti ambientale, super ammortamento ed iper ammortamento, favoriscono esclusivamente l’uso di tecnologia nuova e non di quella rigenerata, l’uso di componenti rigenerate, se ammesso, non deve distorcere la competitività del mercato. Si ritiene, pertanto, che gli impianti che utilizzano componenti rigenerate siano accompagnati verso la market parity tramite una maggior decurtazione della tariffa incentivante, poiché si tratta di componenti che sono state già incentivate, spesso in altri paesi dell’Europa continentale, e quindi già ammortizzate. Spesso si tratta di

riutilizzo di tali componenti, che non subiscono alcun intervento di rigenerazione, operazione che presuppone il ripristino, certificato da prove delle condizioni originarie del componente ai fini della sicurezza, delle funzionalità, della durata della vita utile degli impianti. Le turbine rigenerate manifestano problemi di integrità strutturale che, spesso nonostante la rigenerazione, raggiungono la fine della vita utile prevista comunque in 20 anni, la loro incentivazione distorce profondamente la competitività del mercato e sono scarsamente efficienti a scapito di turbine con un alto valore di efficienza e tecnologicamente all'avanguardia. La possibilità di ricorso ad incentivi per turbine di seconda mano è esclusa in altri Paesi europei. Inoltre si rende necessario incrementare la decurtazione anche per il fatto che è stato correttamente aumentata la tariffa incentivante per il comparto eolico del 7%, che è passata da 140 a 150 €/MWh; tale incremento va a compensare l'incremento di decurtazione dal 10% al 20%.

Si ritiene opportuno modificare l'articolo secondo la seguente formulazione:

*Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti rigenerati, la tariffa di riferimento di cui al comma 1 lettera b) è ridotta del **50%**. A tal fine, i produttori di impianti ammessi agli incentivi presentano al GSE apposita dichiarazione circa l'utilizzo o meno di componenti rigenerati **ed apposito certificato di rigenerazione da ente accreditato al fine di garantire che esso sia conforme ai requisiti della normativa vigente IEC 61400 in termini di sicurezza, di verifica strutturale dichiarando per ogni modello la classe di ventosità, di funzionalità e performance, di durata della vita utile oltre che sia conforme ai requisiti della normativa CEI vigente.***

MODIFICA ART. 20 COMMA 4

Si ricorda che:

- la disciplina europea in materia di aiuti di stato a favore dell'energia, prevede al punto 127 che a decorrere dal 2017 *“gli aiuti possono essere concessi senza una procedura di gara competitiva di cui agli impianti con una capacità installata di energia elettrica inferiore a 1 MW, o a progetti dimostrativi, mentre per quanto riguarda l'energia elettrica di origine eolica, possono essere concessi a impianti con una capacità installata di energia elettrica fino a 6 MV o 6 unità di produzione”*
- gli impianti di potenza inferiore a 1 MW sono quelli che accederanno alle graduatorie del registro, mentre gli impianti di potenza non inferiore a 1 MW accederanno alle graduatorie dell'asta

Pertanto qualsiasi meccanismo che vada a tutelare le tecnologie rinnovabili deve proteggere quantomeno gli impianti di potenza inferiore a 1 MW e solo in condizioni particolari gli impianti di potenza non inferiore.

In ragione di ciò è quantomai doveroso applicare la clausola di salvaguardia tecnologica, prevista dall'art. 20 comma 4 per la procedura dell'asta, anche per la procedura a registro.

La clausola di salvaguardia tecnologica, infatti, consente all'interno del Gruppo A e del Gruppo B che non prevalga una tecnologia rinnovabile sull'altra al verificarsi di certe condizioni di mercato e quindi altro non è che una misura per non lasciare libera competizione al mercato, derogando da quanto previsto al punto 126 della disciplina europea in materia di aiuti di stato secondo cui *“dal 1 gennaio 2017 gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, salvo deroghe”*.

Inoltre con riferimento al Gruppo A si ritiene che se la clausola è necessaria per la procedura ad asta la cui tariffa base è identica sia per eolico che per fotovoltaico, e cioè pari a 70 €/MWh, e quindi si reputa che entrambe le tecnologie abbiano un LCOE simile, a maggior ragione tale clausola va adottata per la procedura a registro in cui la tariffa base dell'eolico parte 150 €/MWh e quella del fotovoltaico da 105

€/MWh, a testimonianza che la tecnologia eolica ha un LCOE superiore a quella del fotovoltaico. Inoltre il fotovoltaico appare certamente favorito per molteplici ragioni, tra cui la disponibilità di siti idonei e di regime autorizzativo diverso. Da ultimo nelle tre procedure competitive a neutralità tecnologica svoltesi nel 2018 in Francia ed in Germania i contingenti di potenza per complessivi 610 MW sono stati integralmente assegnati alla tecnologia fotovoltaica, lasciando completamente esclusa quella eolica. Ciò dimostra che il principio della neutralità tecnologica non si traduce nei fatti in competizione alla pari.

Si ritiene indispensabile che tale clausola di salvaguardia tecnologica sia introdotta anche per i registri secondo la seguente formulazione:

4. *Per gli impianti a registro ed a asta dei gruppi A e B a decorrere dalla terza procedura, il GSE verifica l'eventuale sussistenza di tutte le seguenti condizioni*
- a. *La potenza totale degli impianti risultata idonea per ciascun gruppo è superiore al 130% della potenza messa a disposizione*
La potenza totale degli impianti idonei è costituita nell'ambito di ciascun gruppo per più del 70% da impianti alimentati dalla stessa fonte e
 - b. *Si registra una potenza offerta in esubero della fonte minoritaria pari almeno al 20% della potenza messa a disposizione*
 - c. *Il valor medio delle riduzioni offerte dagli impianti alimentati dalla fonte minoritaria è almeno pari alla metà del valore medio delle offerte di riduzione formulate dagli impianti alimentati dalla fonte di cui alla lettera b)*

MODIFICA ART. 21 COMMA 1 LETTERA A)

Al fine di evitare pratiche di artato frazionamento nell'ultimo schema di DM è stata introdotta una clausola che non consente la realizzazione di impianti FER su particelle catastali frazionate dopo il 1 gennaio 2018, fatta eccezione per gli impianti facenti parte di un aggregato.

ANIE Rinnovabili considera opportune tutte quelle misure che consentano di evitare la diffusione di pratiche di artato frazionamento e pertanto condivide l'applicazione dell'articolo 2 lettera p), dell'articolo 5 comma 2 e dell'articolo 29 del DM 23 giugno 2016.

Poiché l'artato frazionamento è praticato per accedere ad una tariffa incentivante maggiore di quella realmente spettante, si ritiene opportuno segnalare che in tale ottica potrebbero insorgere criticità analoghe in riferimento a:

- maggiorazione della tariffa incentivante di 10 €/MWh sull'energia autoconsumata per impianti di potenza fino a 100 kW, come da nuovo art. 7 comma 12 dello schema di decreto ministeriale
- partecipazione di impianti di un aggregato sulle medesime particelle catastali di impianti di un aggregato cui precedentemente è stata assegnata la tariffa incentivante
- impianti realizzati su coperture diverse che però rientrano nella medesima particella catastale

Riguardo al vincolo dei frazionamenti avvenuti a decorrere dal 1 gennaio 2018 si segnala che:

1. La norma impone un vincolo che verrà applicato retroattivamente, non tenendo conto di eventuali esigenze scaturite dal 1 gennaio 2018 come ad es. in contesti familiari che hanno richiesto il frazionamento della particella catastale originaria tramite pratica di successione ereditaria
2. si vincoleranno terreni che potrebbero aver la necessità di un frazionamento in caso si presenti in futuro la necessità di effettuare un atto di successione della particella catastale tra gli eredi del proprietario originario

3. non si sta chiarendo se tale limitazione sia temporanea (e quindi se ci sia una data entro cui la limitazione ha termine) oppure duratura (cioè sino al termine del periodo di incentivazione dell'impianto realizzato sulla particella catastale)
4. poiché l'impianto rinnovabile occupa una porzione "limitata" rispetto al perimetro della particella catastale, difficilmente l'intera particella catastale verrà acquistata dal produttore FER o viceversa il suo acquisto determinerà un aumento del costo di investimento e quindi la richiesta di una tariffa incentivante maggiore
5. qualora il produttore FER acquisti l'intera particella catastale, di fatto il produttore vincolerebbe la destinazione d'uso della particella catastale alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, mentre un frazionamento della particella catastale darebbe la possibilità di avere su particelle catastali contigue più destinazioni d'uso; infatti secondo la Decreto Legislativo 387 del 2003 installare un impianto FER, nello specifico eolico, sul terreno agricolo senza fare il frazionamento non consente all'agricoltore di coltivare il suolo dichiarandolo all'erario, essendo la particella vocata alla produzione di energia rinnovabile
6. tale vincolo può limitare pesantemente la possibilità di effettuare interventi di repowering, rifacimenti, nuove soluzioni tecnologiche come ad es. l'abbinamento successivo delle fonti eolico e fotovoltaico a sistemi di accumulo oppure riconversioni da eolico a fotovoltaico

Fatto salvo quanto Si propone pertanto di modificare la lettera a) nel seguente modo:
articolo 2 in materia di "*determinazione della potenza dell'impianto*" e, con esclusione degli impianti facenti parte di un aggregato, articolo 5 comma 2 e articolo 29 in materia di "*frazionamento della potenza degli impianti*", ~~per le finalità di cui al medesimo articolo 5, comma 2, lettera b), fa fede lo stato identificativo della particella catastale alla data del 1 gennaio 2018;~~

MODIFICA ART. 22 COMMA 2

Si ritiene opportuno sgombrare da ogni dubbio interpretativo la definizione di impianto ad acqua fluente.

Gli impianti idroelettrici "ad acqua fluente" possono essere realizzati sia su "acquedotto" sia per sfruttare "i rilasci ambientali".

Per quanto concerne gli impianti su "acquedotto", essi sono stati sino ad oggi incentivati tramite la tariffa prevista per gli impianti ad acqua fluente coerentemente con il funzionamento di questa tipologia di centrale che è totalmente subordinato alla regolazione del flusso idrico effettuata dal gestore dell'acquedotto per soddisfare i primari bisogni della popolazione e non dal gestore dell'impianto di generazione mini-idroelettrica. Tale caratterizzazione – fondata su un interesse pubblico che presenta molteplici qualificazioni – è riconosciuta dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, che implicitamente prevede che gli impianti su acquedotto siano da considerarsi ad acqua fluente (assimilandoli nella forma di incentivazione spettante in Tabella 1.1). Il Decreto Ministeriale 23 giugno 2016, pur apportando solo minime modifiche su tale aspetto, ha introdotto una incertezza normativa per gli operatori e per chi sia demandato all'applicazione delle norme afferenti gli incentivi, nella fattispecie il Gestore dei Servizi Energetici (cfr. GSE).

Per quanto concerne, invece, gli impianti che sfruttano "i rilasci ambientali" si ritiene necessario ed opportuno confermare che la definizione di impianto idroelettrico a bacino/serbatoio sia funzione della reale capacità di regolazione del carico da parte dell'impianto, anche tenendo conto delle autorizzazioni e delle relative prescrizioni, posto che altri specifici parametri teorici possono risultare insufficienti a caratterizzare il reale utilizzo idraulico del corpo idrico e della infrastruttura idraulica di monte. Tra i casi

di “rilascio ambientale” figurano le centrali che sfruttano il DMV (Deflusso Minimo Vitale) di un invaso il cui fattore D è $> 2h$ oppure il flusso di un canale irriguo alimentato in testa da un invaso con un fattore $D > 2h$.

In conclusione si ritiene necessario ed opportuno chiarire il quadro normativo applicabile, in particolare confermando la vigenza delle norme previste dal DM 6 luglio 2012 per ciò che attiene gli impianti idroelettrici su “acquedotto” e quelli che sfruttano “i rilasci ambientali”, confermandone la qualifica come impianto ad acqua fluente e non a bacino/serbatoio, nei limiti in cui il loro funzionamento coincida con l'erogazione del servizio idrico (potabile e/o irriguo), ovvero con il rilascio ambientale, indipendentemente dalla configurazione dell'infrastruttura idraulica a monte.

L'esigenza della richiesta di chiarimento nasce per garantire l'attribuzione di una coerente tariffa incentivante da parte del GSE.

La bozza di DM riammette tra gli impianti ad acqua fluente quelli su “acquedotto” come previsto da Tabella 1.1 dell'Allegato 1. Viceversa la bozza di DM lascia ancora spazio all'interpretabilità per gli impianti che sfruttano “i rilasci ambientali” laddove recita in premessa “*RITENUTO, ai fini del presente decreto e del decreto 23 giugno 2016, che gli impianti idroelettrici siano da classificare ad acqua fluente, a bacino o a serbatoio sulla base dell'effettiva capacità del produttore elettrico di decidere se l'apporto idrico possa, o meno, essere conservato per l'utilizzo energetico differito*”, generando di fatto arbitrarietà nell'attribuzione della tariffa incentivante laddove recita “classificare gli impianti idroelettrici sulla base dell'effettiva capacità del produttore elettrico.

Pertanto si ritiene indispensabile utilizzare la seguente proposta:

Gli impianti idroelettrici su acquedotto **e non modulabili, cioè che sfruttano i rilasci ambientali senza che il produttore elettrico abbia l'effettiva capacità di decidere se l'apporto idrico possa, o meno, essere conservato per l'utilizzo energetico differito**, che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al decreto 23 giugno 2016 sono considerati ad acqua fluente